

ALLEGATO ALLA C.C. N. 17 DEL 14.05.2008

UNIONE DEI COMUNI "MONTIFERRU SINIS"

STATUTO

PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI

Bauladu, Baratili San Pietro, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Santulussurgiu,
Seneghe, Tramatza, Zeddiani.

STATUTO
PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI "MONTIFERRU SINIS"
TRA I COMUNI DI

Bauladu, Baratili San Pietro, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Narbolia,
San Vero Milis, Santulussurgiu, Seneghe, Tramatzza, Zeddiani.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione.

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, è costituita tra i comuni di Bauladu, Baratili San Pietro, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Santulussurgiu, Seneghe, Tramatzza, Zeddiani l'Unione dei Comuni denominata "Montiferru Sinis".
2. L'Unione ha sede legale nel comune di Milis.
3. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione dei Comuni si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di "Unione dei Comuni Montiferru Sinis" e con lo stemma dell'Ente. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
7. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 2

Statuto e regolamenti

1. Lo statuto, approvato con le modalità previste dall'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali su proposta dell'Assemblea dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 267/00.
3. L'Unione dei Comuni adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3

Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tale fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 e dalla Legge Regionale n. 12/2005.
2. L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.
3. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia e efficienza.

4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.

5. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza intercomunale e sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionale e provinciali.

Art. 4

Obiettivi programmatiche

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a. Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali e culturali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute e valorizza il patrimonio storico ed artistico dei Comuni aderenti;
- b. Migliorare la qualità della vita della propria popolazione.
- c. Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d. Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

Art. 5

Criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. In particolare l'Unione:
 - a. raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio ed uniforma i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici, al principio della leale collaborazione;
 - b. definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
 - c. assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d. promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una eguale deliberazione consiliare da parte di almeno la metà più uno dei Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione di servizio.

Art. 7

Recesso di un comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere comunicato entro il mese di ottobre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione. Il recedente dovrà comunque assumere gli obblighi di propria competenza relativi ai rapporti obbligatori ancora in corso fino alla scadenza contrattuale degli stessi o in essere al momento del recesso fino alla scadenza, usufruendo dei relativi servizi.

4. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 8

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni, riguardanti, in particolare, i seguenti servizi e compiti:

- Funzioni e servizi finanziari, contabili e tributari.
- Funzioni generali di amministrazione, del personale e di controllo.
- Tecnico-urbanistici, gestione del territorio, dell'ambiente, e del catasto, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
- Polizia locale e vigilanza urbana;
- Culturali e scolastici;
- Impianti sportivi;
- Socio-assistenziali;
- Sviluppo economico e piani di insediamenti produttivi;
- Altri servizi di pubblico interesse.

Art. 9

Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato a condizione che il trasferimento sia attuato da parte di almeno la maggioranza dei Comuni dell'Unione.

2. Il trasferimento viene effettuato con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei rispettivi Consigli comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo dall'Assemblea dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
- i rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
- eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- modalità di recesso.

3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera dell'Assemblea dell'unione con la quale si perfeziona tale trasferimento.

4. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata unilateralmente dai Consigli Comunali, con provvedimento che indica chiaramente la causa, entro il mese di ottobre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 10

Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:
 - in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
 - mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
 - con le altre forme di gestione previste dagli artt. 112, 113 del D.Lgs. 267/2000;
 - mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione, con apposita convenzione.
2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più Comuni dell'Unione.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
2. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte della maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione, per ciascun servizio o funzione trasferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.
3. I rapporti finanziari fra gli enti sono stabiliti, per ciascuna funzione o servizio, attraverso criteri oggettivi che verranno individuati in fase di attribuzione delle stesse funzioni o servizi all'Unione, ovvero, di volta in volta in ordine alla specificità, alla durata ed alla natura del servizio.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Art. 12 Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:
 - L'Assemblea;
 - Il Presidente.
 - Il Consiglio di Amministrazione;
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni partecipanti.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

4. I componenti o i titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari, tenuto conto di quanto stabilito ai successivi artt. 19, 20 e 21 in relazione al principio della alternanza delle cariche.

5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

6. L'assemblea può attribuire un'indennità di carica al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione nelle forme previste dalla legge. L'indennità di carica non potrà comunque essere superiore a quella percepita dal sindaco e dagli Assessori di un comune di popolazione media tra i comuni aderenti.

Capo II L'Assemblea

Art. 13 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione dei Comuni è formata dai Sindaci dei Comuni associati o da un suo delegato scelto tra gli Assessori Comunali.

2. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale e di gestione commissariale del Comune, sino al rinnovo degli organi comunali subentra nella carica di Componente, in seno all'Unione, il Commissario.

3. Salvo il caso di cui al comma precedente, se componente l'Assemblea dell'Unione è un assessore, cessando per qualsiasi altro motivo da quest'ultima carica, decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo rappresentante del Comune secondo le modalità previste dal presente Statuto.

4. I componenti dell'Assemblea, designati autonomamente dai comuni dell'Unione, restano in carica per l'intero mandato, salvo eventuale revoca o sostituzione da parte del comune designante, ovvero decadenza, dimissioni, impedimento.

5. L'Assemblea provvede alla sostituzione dei propri membri, cessati, decaduti, revocati, etc. entro il termine di 15 giorni dall'evento, previo richiesta di nuova designazione al Comune di riferimento, che dovrà provvedervi nel termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 14 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Essa esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. L'Assemblea determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. L'Assemblea è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

3. L'Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. L'Assemblea provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

Art. 15

Diritti e doveri dei Componenti l'Assemblea

1. I Componenti agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Componenti esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea.
3. Essi intervengono alle sedute dell'Assemblea e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal regolamento dell'Assemblea di cui all'art. 17 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza assembleare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 16

Attività di garanzia e controllo Assembleare

1. Può essere istituita la Commissione di garanzia e di controllo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.
2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento dell'Assemblea e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

Art. 17

Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei Componenti assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento l'Assemblea provvede con la stessa maggioranza.

Capo III

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione

Art. 18

Il Presidente

1. Il Presidente, è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci relativamente alle funzioni e servizi trasferiti all'unione;
 - c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d) provvede alla nomina e revoca del Segretario;
 - e) provvede, previa deliberazione del C.d.A., alla nomina e alla revoca dell'eventuale direttore generale;
 - f) convoca e presiede l'Assemblea nei modi stabiliti dal regolamento;
 - g) convoca e presiede il C.d.A;

h) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti del C.d.A. e dell'Assemblea.

3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.

4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19

Elezione del Presidente

1. Nella prima adunanza l'Assemblea elegge nel proprio seno, fra i sindaci dell'Unione, il Presidente, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e viene eletto Presidente il Componente che riporterà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta e viene eletto Presidente il Componente che riporterà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, l'Assemblea procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo, entro 45 giorni dall'evento.

3. In ossequio al principio dell'alternanza delle cariche in seno agli organi dell'Unione, si stabilisce che la carica di Presidente abbia una durata non superiore ad un anno (esercizio finanziario), fatte salve le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza. Il mandato è rinnovabile.

4. Il principio dell'alternanza delle cariche dovrà consentire nel rispetto del termine temporale di cui al comma precedente, la rotazione della Presidenza dell'Unione in capo a tutti i comuni aderenti.

5. Con specifico accordo, sottoscritto dai legali rappresentanti dei comuni fondatori dell'Unione, verranno definiti i termini temporali, inerenti l'avvicendamento nella rotazione delle cariche.

Art. 20

Il Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Unione nomina un Vice Presidente tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente può attribuire al Vice Presidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente.

3. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie di cui al quarto comma dell'art.18.

4. In ossequio al principio dell'alternanza delle cariche in seno agli organi dell'Unione, si stabilisce che la carica di Vice Presidente abbia una durata pari a quella del Presidente, fatte salve le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza.

Art. 21

Composizione ed elezione del C.d.A.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti nella prima adunanza, tra i Componenti l'Assemblea, secondo le procedure di cui al successivo comma.

2. L'elezione dei Componenti il Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto. Risultano eletti Consiglieri i 4 componenti l'assemblea più votati. In caso di parità è eletto il Componente più anziano di età.

3. La carica di Consigliere di Amministrazione dura un anno e può essere rinnovata.

4. Sono fatti salvi, in ogni caso i principi dell'alternanza della carica di Presidente e Vice Presidente, l'eventuale revoca o sostituzione da parte del comune designante e le situazioni di non coincidenza col mandato elettorale del Comune di provenienza.

Art. 22

Competenze del C.d.A.

1. Il C.d.A. collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti Assembleari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei dirigenti;
 - e) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dalla legge.
2. Il Presidente può delegare ai singoli membri del C.d.A. la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti.
3. Il C.d.A. adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 23

Cessazione dalla carica di membro del C.d.A.

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco o Assessore nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Consigliere di Amministrazione dell'Unione.
2. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Membro del Consiglio di Amministrazione decaduto entro il termine di 15 giorni dall'evento, previa richiesta di nuova designazione al Comune di riferimento che dovrà provvedervi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 24

Conferenze degli assessori comunali

1. L'Assemblea può istituire le Conferenze degli assessori comunali, composte dagli assessori competenti per materia di ogni singolo Comune, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
2. Le Conferenze degli assessori sono convocate dal Presidente o dai componenti del C.d.A. su delega del Presidente.
3. Gli assessori comunali possono intervenire alle adunanze dell'Assemblea dell'Unione per la trattazione degli argomenti riguardanti la loro delega e partecipano alla discussione senza diritto di voto. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25

Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo l'Assemblea dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definire i compiti ed il funzionamento.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi e i casi di esclusione.

Art. 26

Iniziativa popolare

1. I cittadini, anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione, possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza, inoltrando al Presidente uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno trecento aventi diritto.
3. L'Assemblea delibera in merito alla proposta non oltre tre mesi dalla data del deposito della stessa.

Art. 27

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. I provvedimenti adottati dagli organi statutari devono essere pubblicati negli albi pretori di ogni singolo Comune dell'Unione.
3. Per garantire la trasparenza della propria azione, inoltre, l'Unione rende pubblici, principalmente attraverso un proprio sito internet, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa:
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
 - c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;

- d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

4. A tal fine, può costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28

Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 29

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche ed alle risorse assegnate.

Art. 30

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione del C.d.A., nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

Art. 31

Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.

2. L'Unione deve avvalersi, prioritariamente, dell'opera del personale dipendente, comandato o in convenzione dei Comuni che ne fanno parte con le modalità e criteri che verranno stabiliti nel Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto di principi stabiliti dalle norme vigenti.

3. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, qualora determinate professionalità non sia possibile reperirle nei Comuni dell'Unione.

4. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato in servizio presso l'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 32 **Il Segretario**

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente di norma tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del C.d.A. e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Il Segretario viene nominato dal primo Presidente al momento del suo insediamento. Il Segretario, successivamente, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione del C.d.A.. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

Art. 33 **Il Direttore Generale**

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore Generale e procedere al suo reclutamento attraverso assunzione con contratto a tempo determinato. Il Direttore Generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione, previa deliberazione del C.d.A..

2. Il Direttore ha la responsabilità dell'attività gestionale dell'Unione ed esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica e governa le figure dirigenziali e direzionali dei servizi.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale e i rapporti con il Segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi.

4. Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione.

5. Il Presidente può attribuire le funzioni di Segretario dell'Unione al Direttore Generale, ove in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 34

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:

a) entrate proprie;

b) trasferimenti dei Comuni aderenti;

c) trasferimenti e contributi comunitari, statali, regionali e/o da altri Enti.

3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

4. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

5. E' stabilita una quota associativa una tantum all'atto della costituzione dell'Unione da parte di ogni Comune aderente pari ad € 2.000,00 (duemila).

6. E' demandato all'Assemblea, in fase di predisposizione del Regolamento di Contabilità, la definizione delle modalità di conferimento di eventuali ulteriori risorse da parte dei singoli Comuni aderenti.

Art. 35

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 36

Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 37

Revisione economica e finanziaria

L'Assemblea dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Art. 38

Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme transitorie

Art. 39

Effetti dello Statuto

La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Art. 40

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni e/o servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia se incompatibili. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Capo II

Norme finali

Art. 41

Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, affisso all'Albo Pretorio della sede dell'unione e dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.